

SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

(N. 1251)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro delle Finanze

(TRABUCCHI)

di concerto col Ministro del Tesoro

(TAVIANI)

NELLA SEDUTA DEL 13 OTTOBRE 1960

Delega al Governo per l'emanazione di norme riguardanti la revisione ed il coordinamento delle sanzioni previste dalle leggi vigenti in materia di tasse ed imposte indirette sugli affari

ONOREVOLI SENATORI. — Le sanzioni in materia di tasse ed imposte indirette sugli affari sono attualmente regolate dalle singole leggi d'imposta le quali, essendo state emanate in epoche diverse, risentono dei vari criteri che nel tempo le hanno ispirate e presentano invero un aspetto poco armonico e scarsamente uniforme.

Gli aumenti che vennero apportati con il decreto legislativo 5 ottobre 1947, n. 1208, allo scopo precipuo di ragguagliare al mutato valore monetario le sanzioni stabilite in misura non proporzionale all'imposta evasa, non valsero certamente a riportare la necessaria armonia nel sistema.

È inoltre da tenere presente che alcune delle vigenti sanzioni sono state istituite prima della legge 7 gennaio 1929, n. 4, che, profondamente innovando in materia, ha po-

sto una netta distinzione tra sanzioni a carattere civile (pene pecuniarie e soprattasse) e sanzioni a carattere penale (ammende e multe), onde esse risentono ancora di quella imprecisa formulazione e qualificazione che la detta legge e le successive disposizioni per il coordinamento portate dal regio decreto 24 settembre 1931, n. 1473, intesero invece definitivamente eliminare.

Da quanto sopra brevemente è stato esposto si desume la necessità e l'urgenza di provvedere alla revisione delle sanzioni vigenti in materia per conferire ad esse una più organica e razionale disciplina, in armonia ai principi contenuti nella citata legge 7 gennaio 1929, n. 4.

Più particolarmente occorre dare un'adeguata soluzione ai seguenti problemi:

LEGISLATURA III - 1958-60 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

1) stabilire i nuovi limiti minimo e massimo per le sanzioni che attualmente sono determinate in una somma fissa non commisurata al tributo, in relazione alle necessità di coordinamento e al mutato valore monetario; a tal riguardo il disegno di legge precisa all'articolo 2, lettera b), che il limite minimo non dovrà essere inferiore alle lire 200 e quello massimo non dovrà superare le lire 5.000;

2) rivedere gli attuali limiti minimo e massimo delle sanzioni commisurate al tributo al fine di armonizzarli tra di loro tenendo presente che il limite minimo non dovrà in ogni caso essere inferiore alla metà dello importo del tributo evaso e quello massimo non dovrà superare cinque volte l'importo del tributo stesso;

3) rivedere le sanzioni che nelle vigenti leggi tributarie sono ragguagliate all'imposta in misura fissa, al fine di stabilire la misura minima di esse che attualmente manca;

4) rivedere altresì le sanzioni per le quali i limiti minimo e massimo sono stabiliti rispettivamente in una somma fissa non commisurata al tributo, al fine di armonizzare detti limiti tra loro tenendo presente il criterio di cui alla precedente lettera b) (limite minimo non inferiore a lire duecento e limite massimo non superiore a lire cinquemila);

5) sostituire le pene della multa e della ammenda con la pena pecuniaria non inferiore alla metà dell'importo del tributo, né superiore a cinque volte il tributo stesso, nei casi in cui dette sanzioni penali risultino eccessivamente rigorose in rapporto all'omesso pagamento del tributo od alla natura della violazione, e sostituire la pena della multa con quella dell'ammenda, da determinare con gli stessi criteri, nei casi in cui la qualificazione della violazione come contravvenzione

si presenti più rispondente alla natura della violazione medesima;

6) rivedere le soprattasse per armonizzarle tra loro fissandole in misura commisurata al tributo e tenendo presente che esse non potranno in ogni caso superare di due volte l'ammontare del tributo stesso;

7) determinare le misure fisse minime delle penalità nei casi di applicazione di eccezionali riduzioni delle penalità stesse o di pagamento spontaneo dei tributi;

8) modificare le norme contenute nella legge 7 gennaio 1929, n. 4, al fine di adeguare la competenza degli uffici in rapporto al mutato valore della moneta e di semplificare le procedure, in relazione anche al principio del decentramento amministrativo, compatibilmente con la tutela del contribuente.

Si tratta, come è facile desumere, della rielaborazione organica di un complesso di norme che richiede la conoscenza tecnica delle varie leggi tributarie. La relativa azione ispirata a finalità altamente perequative di giustizia tributaria va svolta nel più breve tempo possibile al fine anche di raggiungere la maggiore uniformità.

È evidente, pertanto, l'opportunità che la emanazione di nuove norme in materia le quali si prefiggano il conseguimento degli scopi suaccennati, venga delegata al Governo, al fine di assicurare la necessaria uniformità di indirizzo nella risoluzione dei problemi suindicati e, nel contempo, di agevolare l'iter legislativo del provvedimento stesso.

A ciò provvede l'unito disegno di legge portante delega al Governo ad emanare, entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge stessa e nei limiti fissati dalla delega, le nuove norme in materia di sanzioni e soprattasse per la repressione delle violazioni alle leggi sulle tasse ed imposte indirette sugli affari.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Il Governo è autorizzato ad emanare ai sensi dell'articolo 76 della Costituzione entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, sentito il parere di una Commissione parlamentare composta da cinque senatori e cinque deputati, uno o più decreti, aventi valore di legge ordinaria, recanti norme in materia di sanzioni e soprattasse per la repressione delle violazioni alle leggi concernenti le tasse e le imposte indirette sugli affari.

Art. 2.

Le nuove norme dovranno essere informate ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) coordinamento delle sanzioni e delle soprattasse in materia di tasse ed imposte indirette sugli affari con la legge 7 gennaio 1929, n. 4;

b) determinazione di nuovi limiti minimo e massimo delle sanzioni stabilite in una somma fissa dalle vigenti leggi sulle tasse e sulle imposte indirette sugli affari in relazione alle necessità di coordinamento delle varie disposizioni e al mutato valore della lira; il limite minimo non dovrà essere inferiore a lire duecento e quello massimo non dovrà essere superiore a lire cinquemila;

c) revisione dei limiti minimo e massimo delle sanzioni commisurate al tributo; il limite minimo non dovrà essere inferiore alla metà dell'importo del tributo evaso e quello massimo non dovrà essere superiore a cinque volte l'importo del tributo stesso;

d) revisione delle sanzioni ragguagliate al tributo in misura fissa, per la determinazione del minimo da fissare con gli stessi criteri di cui alla lettera b);

e) revisione, secondo i criteri di cui alla lettera b), delle sanzioni per le quali i limiti minimo e massimo sono stabiliti in misura fissa;

f) sostituzione della multa e dell'ammenda con la pena pecuniaria da determinare secondo i criteri di cui alla lettera c), nei casi in cui le dette sanzioni penali risultino eccessivamente rigorose in rapporto all'omesso pagamento del tributo o alla natura della violazione, e sostituzione della multa con l'ammenda da determinare con gli stessi criteri, nei casi in cui la qualificazione della violazione come contravvenzione si presenti più rispondente alla natura della violazione medesima;

g) revisione delle soprattasse che, in ogni caso, non dovranno essere superiori a due volte l'ammontare del tributo;

h) determinazione delle misure fisse minime delle penalità nei casi di applicazione di eccezionali riduzioni delle penalità stesse o di pagamento spontaneo dei tributi;

i) modifica delle norme contenute nella legge 7 gennaio 1929, n. 4, al fine di adeguare la competenza degli uffici in rapporto al mutato valore della moneta e di semplificare le procedure, in relazione anche al principio del decentramento amministrativo, compatibilmente con la tutela del contribuente.